REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO SULLE SOCIETA' PARTECIPATE NON QUOTATE E MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO SULLE SOCIETA' IN HOUSE DEL COMUNE DI LABICO

Art. 1- Finalità dei controlli sulle società partecipate non quotate

1. Le finalità del controllo sulle società partecipate non quotate sono quelle di rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli dettati a queste società.

Art. 2 Oggetto dei controlli sulle società partecipate non quotate

1. L'Amministrazione definisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società non quotate partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato alla realizzazione dei controlli.

2. L'Ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

3. Le tipologie dei controlli sulle società partecipate sono le seguenti:

controllo societario:

- monitoraggio dell'atto costitutivo, dello statuto e degli aggiornamenti;
- monitoraggio dell'ordine del giorno e della partecipazione alle assemblee dei Soci e delle relative deliberazioni;
- monitoraggio del rispetto degli adempimenti a carico delle società previsti dalla legge; controllo sull'efficienza gestionale:
- monitoraggio del bilancio di previsione;
- monitoraggio periodico sullo stato di attuazione del bilancio di previsione e analisi dei relativi scostamenti;
- monitoraggio del bilancio consuntivo attraverso l'analisi dello scostamento col bilancio di previsione e l'analisi degli indici e dei flussi; controllo sull'efficacia gestionale:
- definizione preventiva degli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società non quotate partecipate, dei contratti di servizio e degli impegni qualitativi anche attraverso eventuali carte di servizio;
- monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli obiettivi gestionali, sul rispetto degli indicatori previsti dal contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso anche eventuali carte di servizio;
- monitoraggio finale sul raggiungimento degli obiettivi, sul rispetto degli indicatori previsti dal contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso anche eventuali carte di servizio.

4. Nello svolgimento di questo controllo si assumono gli esiti di quello sugli equilibri finanziari.

Art. 3 - Soggetti preposti ai controlli sulle società partecipate non quotate

1. La Giunta definisce un'unità preposta al coordinamento e ai controlli sulle società partecipate non quotate. Tale unità si avvale per i controlli relativi al rispetto del contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso anche eventuali carte di servizio, dei dirigenti dell'Ente locale responsabili dei servizi di riferimento.

2. La responsabilità di tale unità è posta in capo al dirigente del servizio finanziario

Art. 4- Sistema di reportistica dei controlli sulle società partecipate non quotate

1. Il dirigente del servizio finanziario responsabile dei controlli sulle società partecipate non quotate elabora rapporti semestrali, da sottoporre alla giunta e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi.

2. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati anche mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

Art. 5 - Controllo analogo:

definizione, oggetto e finalità

1. Il presente regolamento:

a) disciplina le attività di vigilanza e di controllo analogo, come definito dall'art. 2, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii. in combinato disposto con l'art. 5, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., esercitate dal Comune di Labico (d'ora in poi "ente socio") sulle società in house providing partecipate (d'ora in poi "società") al fine di garantire il rispetto delle prescrizioni normative nazionali e comunitarie e allo scopo di regolamentare la tipologia e le modalità di circolazione delle informazioni tra l'ente socio e gli organi amministrativi di dette società:

b) individua i comportamenti degli organi delle società nei confronti dell'ente socio e le diverse competenze degli organi dell'ente socio, promuovendo la definizione di modelli di governance tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi;

c) garantisce la costante separazione tra potere politico di governance della partecipazione societaria in house dell'ente socio e lo svolgimento delle funzioni relative all'affidamento e la gestione di servizi di interesse comunale. Nel caso di controllo analogo congiunto, come definito dall'art. 2 del d.lgs. 175/2016 e dall'art. 5, comma 5 del d.lgs. 50/2016, il Comune promuove, fra gli enti interessati, la definizione di modelli di governance tesi al raggiungimento dei medesimi obiettivi, anche mediante gli strumenti previsti dall'art. 16, comma 2 del d.lgs. 175/2016.

2. Le tipologie dei controlli sulle società sono riconducibili a:

controllo societario:

- monitoraggio dell'atto costitutivo, dello statuto e degli aggiornamenti;
- monitoraggio dell'ordine del giorno e della partecipazione alle assemblee dei Soci e delle relative deliberazioni che vengono comunicate con immediatezza all'ufficio protocollo dell'ente; controllo contabile e gestionale:
- monitoraggio degli equilibri di bilancio;
- monitoraggio periodico e finale sullo stato di attuazione e di raggiungimento degli obiettivi gestionali, sul rispetto degli indicatori previsti dal contratto di servizio e degli impegni qualitativi assunti attraverso anche eventuali carte di servizio.

2. La funzione di controllo analogo dell'ente socio sull'attività delle società è intesa come vigilanza analoga a quella che l'ente svolge istituzionalmente sulla attività dei propri uffici e mira ad assicurare che i servizi delle società medesime siano strumentali alle finalità statutarie, alla strategia politico gestionale dell'ente socio e che siano svolti in ottemperanza all'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii.
3. Le finalità del controllo di cui sopra sono quelle di monitorare i rapporti finanziari tra l'ente socio e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle stesse, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli altri vincoli previsti per le società in house providing. A tale scopo l'ente socio effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche

in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente, acquisisce in tempo reale ogni provvedimento gestionale adottato dai competenti organi della società ed ogni deliberazione dell'amministratore unico /CDA.

ART. 6 - Modello di governance e soggetti coinvolti

1. Il modello di governance disciplina le relazioni con gli organi sociali della società al fine di definire un organico sistema di programmazione e controllo attraverso il quale l'ente socio possa esercitare in modo efficace il proprio ruolo di indirizzo e controllo.

2. L'ente socio assume atti e comportamenti idonei a garantire il rispetto delle clausole di governance definite all'art. 23 sexies del presente regolamento.

3. Le società sono tenute a individuare e comunicare all'ente socio i referenti competenti per le singole attività, al fine di facilitare con spirito di collaborazione lo scambio di informazioni e dati nei tempi richiesti.

4. I rappresentanti legali dell'ente socio o loro delegati, eventualmente coadiuvati da strutture preposte al monitoraggio delle società partecipate quali le commissione per il controllo analogo, laddove esistenti e i dirigenti/responsabili del procedimento competenti per materia hanno libero accesso ai locali delle società e possono richiedere l'accesso alle informazioni sulla gestione, con modalità analoghe a quelle previste dal rapporto gerarchico esercitato all'interno dei propri uffici, anche attraverso piattaforme digitali dedicate accessibili, tale libero accesso alle informazioni si estende all'istituto di credito che eserciti i servizi di pagamento ed incassi per conto della società.

Art. 7 - Riparto di competenze per la definizione degli indirizzi programmatici e l'esercizio del controllo analogo

1. Il controllo analogo nei confronti delle società in house a partecipazione del Comune di Labico si esplica attraverso il sotto indicato riparto di competenze:

a) Consiglio Comunale Il Consiglio Comunale, oltre alle competenze individuate espressamente dalla legge e dallo Statuto, esprime le proprie funzioni mediante l'approvazione di deliberazioni in materia di indirizzo e di controllo sulle società partecipate, l'approvazione del Bilancio Consolidato e la presa d'atto del Rapporto annuale sulle Società partecipate, l'approvazione degli atti specificamente individuati dal TUEL per quanto concerne l'azienda speciale.

b) Giunta Comunale La Giunta Comunale interviene in ausilio e supporto del Sindaco, ogni qualvolta il Sindaco o l'Assessore delegato lo ritenga necessario su ogni questione attinente i rapporti fra il Comune e le società. In particolare:

- approva gli eventuali indirizzi strategici necessari per la partecipazione alle Assemblee ordinarie e straordinarie delle società;

- assegna le azioni di controllo sui contratti di servizio ai vari dirigenti/responsabili competenti per materia attraverso il PEG/PdO dell'Ente.

c) Sindaco. Il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante del Comune:

- partecipa direttamente o tramite suo delegato all'assemblea delle società;

- esprime il proprio voto in sede assembleare anche sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale o dalla Giunta, a secondo della competenza.

d) Dirigente della struttura cui è assegnato l'ufficio partecipate. Il Dirigente collabora nella definizione degli indirizzi programmatici e nell'esercizio del controllo analogo con gli organi politici e con i dirigenti competenti per materia. Verifica in analogia con i controlli effettuati sul proprio ufficio il rispetto delle disposizioni di

legge e contrattuali, adotta i provvedimenti necessari e propone i provvedimenti di competenza degli organi politici, effettua le segnalazioni necessarie. Verifica l'idoneità dei flussi informativi da parte delle società.

Art. 8 - Obblighi informativi delle società

1. Le società, nei propri documenti di programmazione, si conformano agli indirizzi generali fissati dall'ente socio nei propri atti di programmazione.

2. Le società dovranno garantire l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente, anche attraverso l'aggiornamento dei propri regolamenti interni, nelle specifiche materie:

- affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi;

- assunzioni di personale;

- affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;

- diritto di accesso agli atti della società partecipata, trasparenza, anticorruzione e privacy.

3. Al fine di garantire un idoneo flusso informativo utile all'esercizio dei controlli di natura societaria:

a) il rappresentante legale di ciascuna società trasmette all'ente socio i verbali dell'Assemblea societaria e del CDA entro 5 giorni dalla loro approvazione; copia del bilancio approvato deve essere trasmessa al Comune entro 15 giorni dalla sua approvazione;

b) il rappresentante legale di ciascuna società trasmette all'ente, almeno 15 giorni antecedenti la convocazione dell'assemblea societaria, la documentazione istruttoria per l'approvazione di eventuali proposte di modifica statutaria o degli accordi parasociali – laddove esistenti - o di operazioni societarie di natura straordinaria (es. trasformazione; fusione; conferimento di rami d'azienda; aumento di capitale sociale ecc).

c) I provvedimenti dei dirigenti della società sono resi disponibili all'ente entro 5 giorni dalla loro adozione. 4. Al fine di garantire un idoneo flusso informativo utile all'esercizio dei controlli di natura contabile e gestionale l'organo amministrativo delle società trasmettono all'ente socio:

a) entro il 30 novembre di ogni anno, la bozza di budget per l'esercizio successivo e la bozza del piano di programma pluriennale contenente gli obiettivi strategici, le attività e le dinamiche patrimoniali, economiche e finanziarie;

b) entro il 1° febbraio 1° luglio 1 novembre di ogni anno, un report quadrimestrale sull'andamento della situazione economico-finanziaria, suddivisa per centri di costo analitici e dell'eventuale variazione del piano di programma (stato di attuazione degli obiettivi programmati);

c) almeno 15 giorni lavorativi prima della data fissata per la sua approvazione in assemblea, la bozza del bilancio di esercizio;

d) entro gli stessi termini di cui al comma b di ogni anno, un report quadrimestrale degli indicatori extra-contabili (standard qualitativi e tecnici, indagini di customer satisfaction), previsti dai contratti di servizio e/o dalla carta dei servizi. Nel report, andrà indicata l'adozione delle misure previste nella delibera 1134/2017 dell'Anac e l'attuazione delle misure ivi previste;

e) entro il 1° agosto ed entro il 1° febbraio di ogni anno, un elenco semestrale (rispettivamente I e II semestre) degli acquisti di beni, di servizi e di lavori di importo superiore ai 40.000,00 euro, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e degli esecutori di lavori e l'esito del lavoro e della fornitura, nonché la presenza di riserve o contestazioni;

f) entro gli stessi termini di cui al comma b di ogni anno, un report quadrimestrale sulle procedure assunzionali e dei principali atti di gestione del personale. I suddetti report potranno anche essere cumulativi e dovranno essere sempre presentati (anche se negativi in alcune voci), anche ai fini del controllo relativo al fatturato e verifica di quanto disposto all'art. 16, commi 3 e 3 bis, del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm. e ii, come recepito nello

statuto di ciascuna società. Tutte le informazioni, comunicazioni, e ogni documentazione tra le Società e l'Ente socio debbono essere formalmente indirizzati al Dirigente Responsabile delle Partecipate ed acquisiti con numero di protocollo generale dell'Ente che procederà nell'immediatezza alla verifica formale della completezza della comunicazione dandone formale riscontro, anche mediante sistemi o piattaforme informatiche.

Art. 9 - Ulteriori modalità dell'azione di vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'attività e sui risultati delle società si esplica anche attraverso eventuali verifiche presso le sedi operative e/o amministrative delle aziende nonché attraverso direttive e/o indirizzi specifici.

2. A tal fine l'ente socio potrà avvalersi dell'ufficio per il controllo analogo o di personale dipendente in possesso di adeguata qualifica e competenza professionale o, in mancanza, di tecnici incaricati esterni, esperti in materia, ovvero di servizi professionali resi da società di certificazione e consulenza aziendale.

3. È necessaria una preventiva e motivata comunicazione all'ente socio da parte dell'Organo amministrativo di ciascuna società nei seguenti casi:

- operazioni e contratti di importo rilevante di qualunque natura che comportino una spesa superiore a 40.000 euro, assunzioni a tempo indeterminato, atti di acquisto e di alienazione di beni immobili

- assunzione di mutui e di altre forme di finanziamento, esclusi eventuali anticipazioni, salvi i casi in cui si tratti di spese obbligatorie per legge o in esecuzione di contratti già stipulati, ovvero dei contratti di servizio nonché in attuazione di piani di investimento precedentemente programmati, o siano previste nel bilancio approvato dall'assemblea dei soci.

Le operazioni sopra descritte dovranno essere comunicate almeno 10 giorni prima della relativa adozione e si intenderanno autorizzate trascorsi 10 giorni dal ricevimento da parte dell'ente socio.

4. L'ente socio, secondo le competenze di cui all'art. 23 quater può:

- effettuare verifiche documentali tese ad accertare la regolarità delle attività gestionali (in relazione ai contratti di servizio e ai rapporti finanziari in essere), con modalità non ingerenti con le attribuzioni gestionali e di controllo di competenza degli organi delle società;

- richiedere la presentazione di specifici rapporti gestionali o relazioni su determinate attività su cui si ritiene opportuno un approfondimento conoscitivo.

5. Il dirigente del settore competente, riunisce, preferibilmente in orario di servizio, almeno una volta al mese, apposita riunione con la partecipazione degli Amministratori, e dei dipendenti individuati della stessa società nonché del direttore delle Società qualora richiesti oltre che dei dirigenti o personale dell'ente di cui ritenga opportuna la partecipazione. Gli amministratori, il direttore ed i dipendenti invitati relazioneranno analiticamente sui dati di scostamento rispetto ai report quadrimestrali e su qualsiasi problematica richieda attenzione da parte dell'ente. La mancata partecipazione e piena collaborazione da parte dei dipendenti, degli amministratori, del direttore della società può essere fonte di responsabilità disciplinare e viene valutata ai fini dell'erogazione dei premi di produttività previsti e può dare luogo a responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile. All'esito dell'incontro il dirigente il servizio adotterà, o proporrà l'adozione da parte degli organi competenti dell'ente, delle direttive eventualmente necessarie nei confronti della società. La società dovrà conformarsi alle direttive ricevute.

Art. 10 - Codice di comportamento dei Rappresentanti del Comune di Labico negli organi di amministrazione delle società.

1. I rappresentanti del Comune di Labico nell'organo amministrativo delle società si attengono e agiscono nel rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e dichiarano all'atto della nomina di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o inconferibilità previste dalla normativa vigente e dal D.Lgs. n. 39/2013.

2. Gli stessi si impegnano formalmente a rispettare gli indirizzi programmatici stabiliti per le società e a promuovere e assicurare gli adempimenti previsti dal presente regolamento, al fine di garantire uniformità nei flussi informativi che devono intercorrere tra i rappresentanti del Comune di Labico negli organi sociali delle società e l'ente socio stesso.

3. Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento, i rappresentanti del Comune di Labico nell'organo amministrativo delle società sono tenuti a fornire al Sindaco e alla Giunta tempestiva informazione circa le eventuali operazioni non compatibili con gli obiettivi programmatici stabiliti dall'ente socio, gli eventuali scostamenti rispetto al budget approvato dall'Assemblea e la presenza di gravi situazioni economiche e finanziarie nella gestione aziendale.

Art. 11 – Rinvio e pubblicazione

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alla normativa vigente.

Il presente regolamento viene pubblicato on line all'albo e in amministrazione trasparente nella sezione delle Partecipate a cura del Responsabile del servizio finanziario e sostituisce qualsiasi altra norma eventualmente adottata precedentemente in materia e con esso contrastante.